

Codice A1817A

D.D. 19 gennaio 2017, n. 141

**Nulla osta ai soli fini idraulici per la sistemazione ed il prolungamento del molo foraneo a lago su area demaniale del Lago Maggiore in Comune di Cannobio (VB) interessante e antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 33 del Fg. 38. Procedimento pratica n. 01753850039-17102016-1504 - SUAP 6296 - 01753850039. Richiedente: Sig. Fritzsche Helmut Artur legale rappresentante della Holiday Fritzsche Srl.**

In data 29/12/2016 con PEC protocollo n° 8352 (prot. di ricevimento n. 56932/A1817A del 30/12/2016) il Sig. Fritzsche Helmut Artur legale rappresentante della HOLIDAY FRITZSCHE Srl. ha presentato, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Cusio e del Basso Verbano, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza per la sistemazione ed il prolungamento del molo foraneo a lago su area demaniale del Lago Maggiore in Comune di Cannobio (VB) interessante e antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 33 del Fg. 38.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici a firma del Geom. P. Mengo in base ai quali è prevista la sistemazione ed il prolungamento del molo foraneo.

L'intervento consiste nel ripristino del manufatto esistente ed il suo prolungamento attraverso la posa di grossi blocchi in pietra, mentre il piano di calpestio sarà regolarizzato intasando gli spazi interstiziali con cls e verranno infissi dei pali in legno sul lato esterno all'area di balneazione

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo, durante il quale è stata inviata una tavola integrativa dell'estratto catastale con sovrapposto l'area di intervento, e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

#### *determina*

che nulla osta, ai soli fini idraulici per quanto di competenza, affinché al Sig. Fritzsche Helmut Artur legale rappresentante della HOLIDAY FRITZSCHE Srl., possa essere rilasciata l'autorizzazione per la sistemazione ed il prolungamento del molo foraneo a lago su area demaniale del Lago Maggiore in Comune di Cannobio (VB) interessante e antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 33 del Fg. 38.

L'intervento dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso;
- 3) il molo ed i pali in legno dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;
- 4) il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 5) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
- 6) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
- 7) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(ing. Giovanni ERCOLE)